

SERVIZIO RAPPORTI CON ISCRITTIED AZIENDE COMMITTENTI

Circolare n. 4 del 2013

Prot. n. 10349/2013

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IP.AS.VI.
AI COLLEGI PROVINCIALI IP.AS.VI.
ALLE AZIENDE A.S.L.
ALLE AZIENDE OSPEDALIERE
AGLI ISTITUTI PENITENZIARI
AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA
ALLE COOPERATIVE E STUDI ASSOCIATI
ALLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI DI FORMAZIONE
ALLE SOCIETÀ, FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
AGLI STUDI MEDICI
AI MEDICI DI MEDICINA GENERALI
AI LABORATORI ANALISI PRIVATI E CONVENZIONATI
A TUTTI I COMMITTENTI DI AREA SANITARIA

Loro sedi

OGGETTO: Assoggettamento previdenziale dei compensi percepiti – ulteriori chiarimenti

SOMMARIO:

- 1. Redditi assoggettabili alla Gestione Principale (libera Professione)
- 2. Redditi assoggettabili alla Gestione Separata
- 3. Il lavoro autonomo occasionale
- 4. Ulteriori chiarimenti



A seguito delle numerose richieste di informazione presentate in merito all'obbligo di assicurazione presso la Gestione Separata ENPAPI, si forniscono ulteriori chiarimenti.

OBBLIGATORIETÀ DI ISCRIZIONE

L'art.1, comma 1, del Regolamento di Previdenza determina i soggetti che, obbligatoriamente, sono iscritti ad ENPAPI: "Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente (ENPAPI), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente".

Il comma 2 indica le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale che determinano l'assoggettamento alla Gestione Separata: "Gli infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che svolgano l'attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata a cui si applica la disciplina contenuta nel Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI".

Con l'istituzione della Gestione Separata si ritiene opportuno precisare l'ambito di applicazione della riforma ovvero quale assoggettamento previdenziale consegue la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale.

1. REDDITI ASSOGGETTABILI ALLA GESTIONE PRINCIPALE (LIBERA PROFESSIONE)

Prevede l'assoggettamento previdenziale alla Gestione Principale, la produzione dei seguenti redditi:

1. reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento dell'attività mediante titolarità di partita lva individuale

Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività



artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa elencate dall'art. 2195 c.c. Le prestazioni effettuate in tale regime presentano tre caratteristiche principali: autonomia, professionalità e abitualità, natura non imprenditoriale.

Il titolare di partita Iva deve emettere fattura per tutte le prestazioni rese; può ricevere compensi di natura occasionale ovvero stipulare contratti di collaborazione solo se l'attività prestata non è riconducibile al codice attività attribuito alla partita Iva.

2. <u>reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento dell'attività in forma associata</u> o tramite Società tra Professionisti

Sono redditi di lavoro autonomo quelli prodotti nell'esercizio di arti e professioni in forma associata mediante la costituzione di apposite associazioni professionali.

Sono redditi di lavoro autonomo anche quelli prodotti mediante la costituzione di Società tra Professionisti così come identificate dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivi decreti.

3. <u>reddito di lavoro autonomo derivante dallo svolgimento dell'attività presso</u> cooperative di tipo A

Sono redditi di lavoro autonomo quelli prodotti nell'esercizio di arti e professioni in qualità di socio di cooperativa di tipo A con rapporto di lavoro autonomo.

2. REDDITI ASSOGGETTABILI ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI

Prevede l'assoggettamento previdenziale alla Gestione Separata, la produzione dei seguenti redditi:

 reddito assimilato al lavoro dipendente derivante dallo svolgimento dell'attività mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa (o contratti a progetto)
 Sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente quelli percepiti in virtù della stipula di un contratto di collaborazione. Le prestazioni effettuate presentano le





seguenti caratteristiche: autonomia, collaborazione, coordinamento, continuità, personalità della prestazione.

La disciplina relativa al lavorò a progetto, introdotta dal D.Lgs. 276/2003, si applica alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dopo l'entrata in vigore della norma. Al riguardo, si precisa che lo stesso decreto ha sancito espressamente l'inapplicabilità delle disposizioni ivi contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale nonché agli Iscritti ad Albi/Ordini/Elenchi professionali: alle categorie menzionate, a cui appartengono anche gli Infermieri che per l'esercizio dell'attività devono obbligatoriamente procedere all'iscrizione presso l'Albo provinciale, si applica ancora la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

2. reddito assimilato al lavoro dipendente derivante dallo svolgimento dell'attività mediante contratto di collaborazione non abituale - mini co.co.co. (ex art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003)

Si intendono per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono continuative (circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 8/01/2004).

3. compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione e controllo

L'attività di amministrazione e controllo prestata presso Studi Associati, Cooperative, Case di cura, ovvero tutte le entità riferibili alla professione infermieristica, prevede il l'assoggettamento previdenziale dei compensi percepiti alla Gestione Separata ENPAPI





in quanto attribuita al collaboratore in ragione della sua particolare competenza professionale.

Seguono, invece, un principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti per la partecipazione ad Organi direttivi e/o di controllo degli Organismi di rappresentanza nazionale e provinciale di categoria: sono infatti assoggettati alla Gestione Separata ENPAPI solo i corrispettivi percepiti da coloro che, contestualmente, esercitino attività di lavoro autonomo, anche sottoforma di collaborazione, con obbligo di iscrizione ad ENPAPI.

3. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro occasionale trova le proprie fonti normative negli artt. 2222 e seguenti del codice civile nonché, dal punto di vista fiscale, nell'articolo 67 del TUIR.

L'Inps nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004 ha precisato che "lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio della attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità". Le prestazioni si caratterizzano per l'assenza del coordinamento con l'attività del committente. la mancanza dell'inserimento funzionale per nell'organizzazione aziendale, per il carattere episodico dell'attività, per la completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

l redditi prodotti a mezzo di prestazioni occasionali che abbiano le caratteristiche sopra descritte non prevedono assoggettamento previdenziale ad ENPAPI in quanto prive dei requisiti dell'abitualità e della professionalità.

Si precisa, in ogni caso, che in tutti i casi in cui si dovessero riscontrare i requisiti dell'abitualità e della professionalità, la prestazione non potrà considerarsi occasionale: gli Iscritti dovranno pertanto procedere, alternativamente, all'apertura della Partita Individuale, con conseguente assoggettamento dei compensi alla gestione principale,



ovvero attivare un contratto di collaborazione, con conseguente assoggettamento dei compensi alla gestione Separata ENPAPI.

Eventuali verifiche sul corretto inquadramento contrattuale, fiscale e previdenziale delle prestazioni rese saranno effettuate dal neo costituto Ufficio Ispettivo.

4. GESTIONE SEPARATA - ULTERIORI CHIARIMENTI

ALIQUOTE

Si forniscono, altresì, ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'<u>aliquota ridotta</u> per i titolari di rapporto di collaborazione che, contestualmente, siano pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Sono considerati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria :

- i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima), ivi compresi i regimi previdenziali dei Paesi esteri legati all'Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale;
- gli artigiani, i commercianti, i CD/CM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative:
- i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria e gli iscritti alla gestione Separata INPS.

Sono considerati pensionati gli Infermieri già titolari di trattamento pensionistico, diretto o indiretto, a carico di qualunque forma di previdenza obbligatoria.

Sulla base di quanto disposto dal Ministero del Lavoro con interpello n. 35/2008, ripreso dall'INPS nella circolare n. 88/2008, si precisa che i collaboratori non residenti in Italia, che siano contemporaneamente assicurati ad altra forma previdenziale in un paese straniero, sono soggetti:

 ad aliquota ridotta, se il suddetto paese è membro dell'Unione Europea o comunque legato all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale;



ad aliquota piena, in caso contrario.

In assenza di accordi derogatori, l'esercizio di altra attività in un paese straniero, ancorché soggetto ad un sistema di previdenza obbligatoria, è irrilevante per il diritto italiano e non crea quindi i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta secondo le norme vigenti.

PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

I compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività mediante contratto di collaborazione, anche non abituale, sono assimilati, fiscalmente, ai redditi da lavoro dipendente.

Tale assimilazione ha comportato l'applicazione di tutti gli istituti tipici del lavoro dipendente quali, ad esempio, i criteri di definizione della base imponibile ed il principio di cassa "allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, se riferibili all'anno precedente.

l' compensi percepiti da collaboratori entro il 12 gennaio 2012, se riferibili all'anno 2011 e dichiarati fiscalmente nell'anno 2011, sono assoggettati alla normativa previgente.

I compensi percepiti da collaboratori entro il 12 gennaio 2013, se riferibili all'anno 2012 e dichiarati fiscalmente nell'anno 2012, sono assoggettati alle aliquote previste per l'anno 2012.

Il Direttore Generale

Fåbio Fioretto

II Presidente Dott. Mario Schidvo